

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 24

Riunione del 27 gennaio 2010

24.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- DI SARNO ELISABETTA n.q. Presidente ASD OLIMPIA VOLLEY
- ASD OLIMPIA VOLLEY - n.p.Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.- Rel.
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Marco De Bonis - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Elisabetta Di Sarno** *"per avere in violazione dell'art. 17, Statuto FIPAV e degli artt. 19, 24, e 28, RAT nonché della disciplina della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento on-line, proceduto al tesseramento dell'atleta Biasi Maria, mediante l'utilizzo del modulo di primo tesseramento con la ASD Olimpia Volley senza che l'anzidetta atleta lo avesse preventivamente sottoscritto"*
- **ASD Olimpia Volley** *"a titolo di responsabilità ex art. 55, numero 3, lett. A, Reg. Giur. per i fatti sopra contestati al proprio presidente Di Sarno Elisabetta"*

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati del 27 gennaio 2010 alla quale nessuno è comparso per gli incolpati.

Sentita la Procura Federale nella persona del sostituto Avv. Marchei, il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno del Presidente Di Sarno Elisabetta nonché la multa di € 100 per il sodalizio.

La Commissione, letti gli atti del procedimento e valutate le posizioni delle parti, premesso

- che il presente procedimento trae origine da una segnalazione, in data 20.10.2009, proveniente dal medesimo sodalizio a firma del suo Presidente con la quale è stata formulata istanza di annullamento del tesseramento dell'atleta Biasi Maria avvenuto per mero errore.
- che pertanto il procedimento non è iniziato su impulso della procura federale o dell'atleta bensì dal sodalizio stesso;
- che la Procura Federale non ha ravvisato elementi di dolo nella condotta del sodalizio;
- che l'istanza è stata presentata a distanza di soli 3 giorni dal tesseramento on-line avvenuto in data 17.10.2009;

Considerato

- che le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica;
- che, tuttavia, la condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo ed il ravvedimento tempestivo;

P.Q.M.

Applica:

- a- al tesserato Elisabetta Di Sarno la sanzione della ammonizione;
- b- alla società ASD Olimpia Volley la sanzione della multa di euro 100,00 (cento).

Roma, 9 febbraio 2010

F.to Il Vice Presidente
Avv. Thomas Martone

